REGOLAMENTO (CEE) N. 499/76 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 1976

che modifica il regolamento (CEE) n. 193/75 che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3058/75 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 5, l'articolo 16, paragrafo 6, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli,

considerando che l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75 della Commissione, del 17 gennaio 1975 (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2104/75 (4), ha lo scopo di evitare che siano presentati titoli per operazioni che non costituiscono importazioni o esportazioni in senso stretto ; che l'esperienza ha dimostrato che è opportuno precisare la formulazione di questo articolo tenendo conto anche delle operazioni realizzate nel quadro delle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 645/75 della Commissione, del 13 marzo 1975, che stabilisce le modalità comuni di applicazione dei prelievi e delle tasse all'esportazione per i prodotti agricoli (5) ;

considerando che, in seguito alla decisione di uno Stato membro di adottare l'ora estiva a decorrere dalla primavera 1976, è opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 193/75 ;

considerando che per motivi di buona gestione amministrativa è opportuno prevedere che le prove per lo svincolo della cauzione siano presentate entro un termine ragionevole, salvo casi di forza maggiore ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

(1) GU n. L 281 del 1º. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.
(3) GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.
(4) GU n. L 214 del 12. 8. 1975, pag. 20.
(5) GU n. L 67 del 14. 3. 1975, pag. 16.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75 è sostituito dal testo seguente :

« 1. Nessun titolo deve essere presentato per i prodotti che non formano oggetto di un'immissione in libera pratica nella Comunità o per i quali l'esportazione è effettuata nel quadro di un regime doganale che consente l'importazione con sospensione dei dazi doganali, delle tasse di effetto equivalente o dei prelievi agricoli ovvero nel quadro di un regime particolare, che consenta l'esportazione senza riscossione dei prelievi all'esportazione, di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 645/75. »

Articolo 2

Il testo dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 193/75 è sostituito dal testo seguente :

« 3. Le ore limite di cui al presente regolamento sono :

— anticipate di un'ora in Irlanda e nel Regno Unito durante il periodo di non applicazione dell'ora legale in tali Stati membri,

— posticipate di un'ora negli altri Stati membri durante il periodo di applicazione dell'ora legale in tali Stati membri. »

Articolo 3

All'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 193/75 è aggiunto il seguente paragrafo 4 :

« 4. Quando le prove di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, non sono state presentate, salvo casi di forza maggiore, entro i sei mesi successivi all'ultimo giorno di validità del titolo, la cauzione è incamerata. »

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 28 marzo 1976.

L'articolo 3 si applica solo ai titoli emessi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione